

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 23/06/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio

alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, come nuovamente novellato nel 2014, il quale ha stabilito che *“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti – assunzionali e di spesa – fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;*

Preso atto, dunque, che l'Asp Delia Repetto, non è assoggettata al regime assunzionale cui sono assoggettati i comuni, previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ma deve tendere ad una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi, anche aventi un elevato rilievo sociale;

Rilevato che quale corollario di quanto sopra espresso è che l'esclusione dai vincoli di contenimento del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, può e deve realizzarsi solo quando l'istituzione abbia rispettato e rispetti i criteri di cui sopra;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo, in merito alla situazione dell'Asp Delia Repetto, lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 39.234,07;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a parità di servizi erogati, è quantificato in **€ 139.417,14**, come esposto nel seguente prospetto:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	162.511,94
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 39.234,07
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-
TOTALE LORDO	123.277,87
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	
TOTALE VOCI ESCLUSE	-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO	16.139,27
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	
FONDO STRAORDINARIO	
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA	139.417,14

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 - parte stabile è composto dalle seguenti voci contrattuali:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1, CCNL 16/11/2022:
 - **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le

risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 145.723,09;

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 2.579,20;
- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 705,51;
- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - € 1.353,43;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 2.366,00;

- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 286,00;

- art. 79 comma 1-bis, CCNL 16/11/2022 - differenziale stipendiale, calcolato in relazione al personale presente alla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 (n. 27 unità, pari ad € 30.372,30 – quota annuale, di cui n. 2 unità part time, ma non rapportati alla percentuale di part time, in quanto trattasi di assunzioni *ab origine* a tempo pieno (vedasi Aran CFL175 e CFL223) e tra D3 e D1 per € 3.619,80 (n. 1 unità) -quota annuale), per un totale di risorse pari ad € 33.992,10;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025, parte stabile, ammonta ad € **187.005,33**;

Rilevata la propria competenza in qualità di direttrice, come nominato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 6 del 17/02/2025;

Tutto ciò presente

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente riportato trascritto nella presente parte dispositiva:

1. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 di parte stabile, per un importo di € **187.005,33**, come qui analiticamente esposto:

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025 CCNL 2019/2021	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 145.723,09
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	€ 1.353,43
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 1.353,43
<i>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</i>	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 2.579,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 705,51
<i>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1</i>	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	€ 2.366,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	€ 286,00
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/04/2023	€ 33.992,10
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 39.928,81
TOTALE RISORSE STABILI	€ 187.005,33

2. Di dare altresì atto che la parte variabile del fondo è alimentata anche da risorse discrezionali, che richiedono una specifica valutazione da parte dell'organo di governo e che devono trovare annuale motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi di produzione dei servizi, oltre che nelle azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con i dettati del vigente CCNL, per cui, previa formulazione degli indirizzi da parte dell'Amministratore Unico, verranno quantificate le risorse variabili del Fondo 2025;
3. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Risorse Umane – Gestione Economica di ASP Delia Repetto;
4. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".


La Direttrice
(Paola Covili)